



64629-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo in data 05.08.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società **AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS)**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si sono trovate le predette società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 05.08.2009, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori delle società di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Chieti (CH);

DA *[signature]*

*[signature]*



64629-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto n. 47698 del 26.10.2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società **AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS)**, unità in Chieti (CH), per il periodo dal 05.08.2009 al 04.02.2010 (I semestre);

VISTO l'atto notarile dell'11.11.2009, repertorio n. 97588, raccolta n. 23792, con il quale è stata stabilita la fusione per incorporazione della società **EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS)** nella società **AIR ONE SPA**;

VISTO il decreto n. 50733 del 17.03.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società **AIR ONE SPA** (14 lavoratori) e dalla società **EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS)** (2 lavoratori), unità in Chieti (CH), per il periodo dal 05.02.2010 al 04.08.2010 (II semestre).

VISTO il decreto n. 55043 del 02.11.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società **AIR ONE SPA** (14 lavoratori) e dalla società **EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS)** (2 lavoratori), unità in Chieti (CH), per il periodo dal 05.08.2010 al 04.02.2011 (III semestre).

VISTO il decreto n. 58233 del 24.03.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società **AIR ONE SPA** (14 lavoratori) e dalla società **EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS)** (2 lavoratori), unità in Chieti (CH), per il periodo dal 05.02.2011 al 04.08.2011 (IV semestre).



64629-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'accordo in data 26.07.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AIR ONE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 05.08.2011, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 61889 del 30.09.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.07.2011, in favore 12 lavoratori -assistenti di terra- dipendenti della sede di Chieti della società **AIR ONE SPA** per il periodo dal 05.08.2011 al 04.02.2012.

VISTA l'istanza con la quale la società **AIR ONE SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il semestre dal 05.02.2012 al 04.08.2012 in favore di 12 lavoratori -assistenti di terra- dipendenti della sede di Chieti;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 05.02.2012 al 04.08.2012 in favore di 12 lavoratori -assistenti di terra- dipendenti della sede di Chieti della società **AIR ONE SPA** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;



64629-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.07.2011, in favore 12 lavoratori -assistenti di terra- dipendenti della sede di Chieti della società **AIR ONE SPA** per il periodo dal 05.02.2012 al 04.08.2012.

Matricola INPS: 2302100732 ( n. 12 personale di terra)

Pagamento diretto: no

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.



64629-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

**ART. 4**

La società **AIR ONE SPA.**, è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ulteriori 24 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.



64629-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, - 6 MAR. 2012

**MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI**

*Tranferrero*

*MA*

*MA*